PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 9

E' approvato l'unito schema di contratto stipulato tra il maggior generale signor Gustavo Durelli, in rappresentanza del Comitato centrale di soccorso, e il signor Giuseppe Perrone-Paladini, in data 16 giugno 1906, col quale viene provveduto alla costruzione di casette per pronto ricovero della popolazione di Ottaiano, rimasta senza tetto, ed e' autorizzata la relativa spesa di lire 700,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1905-906 del Ministero degli interni.

Le case saranno cedute in proprieta' alla locale Congregazione di carita', con obbligo di concederle alle famiglie piu' povere del Comune con fitti modicissimi.

Le concessioni in fitto si faranno per sorteggio tra la popolazione povera nei modi che verranno indicati dal regolamento.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	I — Provvedimenti a favore dei Comuni e delle Provincie
Capo	I — Riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche comunali e provinciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it